




COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con Delibera di C.C.

n. 23 del 29.01.2020



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



INDICE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Presupposto della tassa
- Art. 3. Determinazione della TARI
- Art. 4. Determinazione della superficie
- Art. 5. Aree tassabili
- Art. 6. Locali ed aree non soggette alla TARI
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche
- Art. 9. Obbligazione tributaria
- Art. 10. Piano finanziario e tariffe
- Art. 11. Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 12. Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
- Art. 13. Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
- Art. 14. Riduzione tariffa per particolari categorie
- Art. 15. Riduzione tariffa per compostaggio domestico, di comunità e di prossimità
- Art. 16. Ulteriori riduzioni e agevolazioni
- Art. 17. Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione
- Art. 18. Approvazione aliquote e tariffe
- Art. 19. Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 20. Tariffe per utenze domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
- Art. 21. Tariffe per utenze non domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
- Art. 22. Termini per il pagamento del tributo
- Art. 23. Riscossione del tributo
- Art. 24. Funzionario responsabile
- Art. 25. Accertamenti
- Art. 26. Ritardati od omessi versamenti.
- Art. 27. Ravvedimento operoso
- Art. 28. Importi di modesto ammontare
- Art. 29. Rimborsi
- Art. 30. Norme abrogate
- Art. 31. Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 32. Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 33. Rinvio dinamico
- Art. 34. Tutela dei dati personali
- Art. 35. Entrata in vigore del regolamento



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI) quale componente l'imposta unica comunale (IUC), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto della tassa

(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (*esempio: parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse*) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3

Determinazione della TARI


1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "gestore integrato") e validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.
7. Ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 4

Determinazione della superficie

(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)




- immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/2006 (TIA2);
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione, distinti per tipologia di attività economiche:

N	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
1	– lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
2	– laboratori fotografici, eliografie	50%
3	– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	50%
4	– gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	50%
5	– laboratori di analisi	50%
6	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	50%
7	– allestimenti, insegne	50%
8	– tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%

Tale riduzione forfettaria viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



Art. 5

Aree tassabili

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 6

Locali ed aree non soggette alla TARI

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



Art. 8

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

1. Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i segue rifiuti speciali:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e simil-pelle;
12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, con camere d'aria e copertoni;
13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da materiali;
14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15. imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20. nastri abrasivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, an inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, case senza esauste e simili;
24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26. accessori per l'informatica.

Art. 9

Obbligazione tributaria (Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale per il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i successivi 30 giorni.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 10

Piano finanziario e tariffe

(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 11

Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero

(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare al Servizio Tributario del Comune, a consuntivo, ossia entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 20%.
2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero, ovvero la possibilità per il contribuente di richiedere la compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 13

Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero

(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 20 % e il 30 % del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).
3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



determina le tariffe.

Art. 14

Riduzione tariffa per particolari categorie

(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta, nella quota variabile, nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30
3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30
4	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al precedente punto 2 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente che l'utilizzo non supera i 14 giorni nel corso dell'anno solare e che tale condizione risulta dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 15

Riduzione tariffa per compostaggio domestico, di comunità e di prossimità

1. La TARI è ridotta del 15% (quindici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche iscritte all'Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica di compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente regolamento. Le norme per l'effettuazione del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l'istituzione e la tenuta dell'Albo compostatori sono contenute negli appositi regolamenti in materia.
2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune dall'organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino la metà di tutte le utenze facenti parte dell'organismo collettivo e che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall'organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, le utenze non indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rimarrà assegnato al contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria inferiore riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno.
3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore dell'impianto di compostaggio ai sensi dell'art. 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



comunicate dal medesimo al Comune.

4. L'iscrizione all'Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell'impianto.

Art. 16

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tassa a favore di soggetti assistiti dai servizi sociali che versino in condizioni di grave disagio sociale relativamente all'abitazione occupata direttamente.

2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 17

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.


5. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 30 giorni.

6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

7. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

8. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

9. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 18

Approvazione aliquote e tariffe (Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 19

Tariffa giornaliera di smaltimento (Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Tributario tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella tariffa fissa della tariffa.

Art. 20

Tariffe per utenze domestiche **Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività** (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 21

Tariffe per utenze non domestiche **Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività** (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 22

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 7, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze che saranno determinate annualmente con deliberazione di Giunta Municipale in un numero di rate comunque non inferiori a due.
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 23

Riscossione del tributo

(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 24

Funzionario responsabile

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)


1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 25

Accertamenti

(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 26

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 27

Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione di pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 28

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 16 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono determinati per la TARI in € 6,00.

Art. 29

Rimborsi

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



Art. 30 **Norme abrogate**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 31 **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 32 **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 33 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 34 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 35 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2020. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.